

# **COMUNE DI LUINO**

## **Provincia di Varese**



### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

# INDICE

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Concetto di occupazione	pag. 1
Art. 2 - Licenza e diritto di occupazione	pag. 1
Art. 3 - Autorizzazioni e concessioni	pag. 1
Art. 4 - Ambito di applicazione della tassa	pag. 1
Art. 5 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	pag. 2
Art. 6 - Concessione e/o autorizzazione	pag. 2
Art. 7 - Denuncia occupazioni	pag. 3
Art. 8 - Rinnovo della autorizzazione o Concessione	pag. 3
Art. 9 - Decadenza della Concessione e/o autorizzazione	pag. 4
Art. 10 - Revoca della Concessione e/o autorizzazione	pag. 4
Art. 11 - Occupazione d'urgenza	pag. 4
Art. 12 - Occupazioni abusive	pag. 4
Art. 13 - Rimozione dei materiali relative ad occupazioni abusive	pag. 5
Art. 14 - Mestieri girovaghi, artistici, commercio su aree pubbliche in forma itinerante, traslochi e potature	pag. 5
Art. 15 - Obblighi del concessionario	pag. 5
Art. 16 - Costruzione gallerie sotterranee	pag. 6

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 17 - Classificazione del Comune	pag. 6
Art. 18 - Suddivisione del territorio in categorie	pag. 6
Art. 19 - Tariffe	pag. 6
Art. 20 - Soggetti passivi	pag. 7
Art. 21 - Durata dell'occupazione	pag. 7
Art. 22 - Criterio di applicazione della tassa	pag. 7
Art. 23 - Misura dello spazio occupato	pag. 7
Art. 24 - Passi carrabili	pag. 7
Art. 25 - Autovetture per trasporto pubblico	pag. 8
Art. 26 - Distributori di carburante	pag. 8
Art. 27 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	pag. 8

Art. 28 - Occupazioni temporanee - Tempi, criteri e misure di riferimento	pag. 9
Art. 29 - Occupazione nei mercati. Norme di rinvio	pag. 9
Art. 30 - Occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari	pag. 9
Art. 31 - Maggiorazioni della tassa	pag. 10
Art. 32 - Riduzioni della tassa permanente	pag. 10
Art. 33 - Passi carrabili. Affrancazione della tassa	pag. 10
Art. 34 - Riduzione tassa temporanea	pag. 11
Art. 35 - Esenzione della tassa	pag. 11
Art. 36 - Esclusione della tassa	pag. 12
Art. 37 - Versamento della tassa	pag. 12
Art. 38 - Riscossione mediante convenzione	pag. 13
Art. 39 - Funzionario responsabile	pag. 13
Art. 40 - Rimborsi	pag. 13
Art. 41 - Accertamenti e controlli	pag. 13
Art. 42 - Sanzioni	pag. 13
Art. 43 - Ruoli coattivi	pag. 14
Art. 44 - Norme transitorie	pag. 14
Art. 45 - Entrata in vigore	pag. 14

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina i criteri di applicazione della tassa, le modalità di richiesta, rilascio, revoca delle concessioni e autorizzazioni relative, ai sensi dell'articolo 40, 1° e 2° comma, del D. Lgs. 507/93, in ordine alle vigenti disposizioni di legge .

In particolare si richiamano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 507 del 15 novembre 1993, D.Lgs. 566 del 28 dicembre 1993, D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992, come aggiornato e pubblicato in G.U. 22.3.1994, il Regolamento locale di igiene.

In tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento a disposizioni normative senza citarne la fonte, si sottintende il D.Lgs. 507/93.

### **Articolo 1 Concetto di occupazione**

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene, per effetto di concessione o autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

### **Articolo 2 Licenza e diritto di occupazione**

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione della autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute, oltre che nel D. Lgs. 507/93, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.
3. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.

### **Articolo 3 Autorizzazioni e concessioni**

1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
2. Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce autorizzazione.
3. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti o opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del concessionario.

### **Articolo 4 Ambito di applicazione della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.'92 superiore a n. 10.000 abitanti, la tassa si applica anche alle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, alle province ed al demanio statale.

## **Articolo 5**

### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private, come individuati all'articolo 1, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che la Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione interessi la sede stradale, cioè la carreggiata o parti esterne ad essa, quali i marciapiedi, si applicano le disposizioni del vigente Codice della Strada, articolo 20. A tal fine si considerano zone di rilevanza storico ambientale quelle evidenziate nella planimetria, che si allega.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa e le caratteristiche tecniche degli eventuali manufatti. In ogni caso tali opere non devono avere caratteristiche tali da costituire barriere architettoniche, che limitino, di fatto, l'accesso all'area oggetto di occupazione da parte di chi non sia completamente autosufficiente.
5. Limitatamente agli esercizi pubblici e commerciali, che intendano somministrare od esporre alimenti all'esterno, è richiesto il preventivo parere dell'USSL, ai sensi del regolamento locale di igiene in vigore.
6. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
7. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
8. L'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
9. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
10. Tale termine comincerà a decorrere, nell'ipotesi di cui al punto 4, dal momento della produzione della domanda completa di disegno tecnico.

## **Articolo 6**

### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate, oltre gli elementi elencati all'articolo 5, le seguenti condizioni, alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione:
  - l'occupazione deve essere contenuta nei limiti descritti;

- il suolo pubblico non deve essere manomesso;
  - l'area concessa deve essere mantenuta sempre pulita;
  - la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere esibita e registrata sulla denuncia entro 5 giorni dal rilascio della concessione;
  - devono essere eseguiti tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - deve essere risarcita al Comune ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, lo stesso dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
  3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.
  4. Per le occupazioni di breve durata i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività industriali, commerciali ecc. dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.
  5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale anche le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (vedi planimetria delimitazione centri abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada).
  6. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
  7. Per le occupazioni temporanee il termine per la autorizzazione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
  8. Il Comune per le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **Articolo 7 Denuncia occupazioni**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'articolo 50, 1° comma, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione (att. 50, 2° comma).
3. Per le occupazione temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa (articolo 50, 5° comma)

### **Articolo 8 Rinnovo della autorizzazione o concessione**

1. Coloro che hanno ottenuto autorizzazione o concessione ad occupare ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto (tutte le fattispecie di occupazione permanente o temporanea ricorrente, ad eccezione dei passi carrabili di accesso ad abitazioni).

## **Articolo 9**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, dalle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, del canone di concessione, se dovuto, nonché di qualsiasi altro importo di natura tributaria o fiscale dovuto al Comune.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

## **Articolo 10**

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivate esigenze di pubblico interesse (articolo 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, che prevede anche lo sgombero e la riduzione in pristino, nel caso vi siano installazioni poste in essere dal concessionario. Nell'ordinanza sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di ripristino, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
4. Contemporaneamente all'emissione dell'atto di revoca è disposto, a cura dell'ente locale, il rimborso di cui al comma 2.

## **Articolo 11**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

## **Articolo 12**

### **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando

comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

2. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. Resta fermo l'obbligo dell'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni.

### **Articolo 13**

#### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in particolare l'applicazione dell'articolo 20 e seguenti del Nuovo Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

### **Articolo 14**

#### **Mestieri girovaghi, artistici, commercio su aree pubbliche in forma itinerante, traslochi e potature**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 1000 metri.
3. Per quanto riguarda le occupazioni effettuate per operazioni di trasloco o manutenzione del verde, fermo restando l'obbligo della richiesta di autorizzazione, valgono le disposizioni dell'articolo 35, lett. e).

### **Articolo 15**

#### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere inalterato ed in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
5. L'occupante è obbligato ad evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicolo e pedoni.

## **Articolo 16**

### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'articolo 47, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **Capo II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

## **Articolo 17**

### **Classificazione del Comune**

1. Il Comune di Luino, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe (articolo 43).
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'articolo 40, comma 3.

## **Articolo 18**

### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'articolo 42, comma 3, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie, come da elenco di classificazione di strade, spazi ed aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento e sentita la commissione edilizia nella seduta in data 18/4/1994.
2. Tale suddivisione riproduce la delimitazione dei centri abitati ai sensi del Codice della Strada e, all'interno del centro abitato, la distinzione in due categorie in considerazione della diversa rilevanza dal punto di vista storico-ambientale, viabilistico ed economico.

## **Articolo 19**

### **Tariffe**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal primo gennaio del medesimo anno <sup>1</sup>.
2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'articolo 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
  - prima categoria 100 per cento;
  - seconda categoria 75 per cento;

---

<sup>1</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2011 e con effetto dal primo gennaio 2011 sono sostituite le parole "il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (articolo 40, comma 3)"

- terza categoria 50 per cento

## **Articolo 20 Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'articolo 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio comunale.

## **Articolo 21 Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La caratteristica della stabilità della occupazione è data dalla completa e non interrotta sottrazione all'uso pubblico dell'area.
  - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

## **Articolo 22 Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'articolo 18 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

## **Articolo 23 Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente con l'applicazione, per ciascuna di esse, del criterio di cui all'articolo precedente.
2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, dipendenti dal medesimo atto autorizzativo e per lo stesso periodo di tempo, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al chilometro superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 15 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **Articolo 24 Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'articolo 44, commi 4 e 5, sono considerati passi carrabili i manufatti, gli intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso

dei veicoli alla proprietà privata. Per la definizione di veicolo si fa riferimento agli articoli 46 e seguenti del codice della strada approvato con d. lgs 285/92 e alla normativa che dovesse sopravvenire.<sup>2</sup> La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale<sup>3</sup>.

## **Articolo 25**

### **Autovetture per trasporto pubblico<sup>4</sup>**

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 12, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Tale tipo di occupazione è da considerarsi sempre permanente per quanto chiarito all'articolo 21 in merito al concetto di stabilità dell'occupazione.
3. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi, qualora dall'atto di concessione risulti che il medesimo spazio sia occupabile da più soggetti nelle diverse ore della giornata.

## **Articolo 26**

### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'articolo 48 la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.(comma 1 e 3)
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità(comma 3).
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.(comma 4)
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.(comma 5)
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione secondo i criteri ordinari.

## **Articolo 27**

### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

---

<sup>2</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2011 e con effetto dal primo gennaio 2011 sono aggiunte le parole da "Per la definizione" fino a "sopravvenire"

<sup>3</sup> Periodo così modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 90 del 27/02/1997 con effetto dall'1/1/1997 (versione precedente: "del marciapiede o del manufatto" modificato in "di un metro lineare convenzionale").

<sup>4</sup> articolo abrogato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 90 del 27/02/1997 con effetto retroattivo, consentito dall'articolo 3, comma 63, lett. d) della L. 549/95.



### **Articolo 31**

#### **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 %, oltre le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 % se in prima categoria, del 40 % se in seconda categoria, del 30 % se in terza categoria.
3. Ai sensi dell'articolo 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 % per aree o spazi in prima categoria, maggiorata del 10 % se in seconda categoria ed a tariffa normale se in terza categoria.

### **Articolo 32**

#### **Riduzioni della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - a) ai sensi dell'articolo 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende infisse all'immobile, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30 %.
  - b) ai sensi dell'articolo 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 %.
  - c) ai sensi dell'articolo 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, e su sua iniziativa, la tassa è calcolata in base ai criteri ordinari, fino ad una superficie di mq. 9. L'eventuale maggiore superficie eccedente i mq 9 è calcolata in ragione del 10 %.
  - d) ai sensi dell'articolo 44, comma <sup>7</sup> 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo articolo 36 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 40 %.
  - e) ai sensi del comma 9 dell'articolo 44, la tariffa è ridotta al 10 % per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

### **Articolo 33**

#### **Passi carrabili. Affrancazione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione avente carattere oggettivo, non viene meno in caso di cessione dell'immobile. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

---

<sup>7</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2011 e con effetto dal primo gennaio 2011 sono soppresse le parole "7 e"

## **Articolo 34**

### **Riduzione taxa temporanea**

1. Ai sensi dell'articolo 45:
  - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 % e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la taxa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, nonché le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo;
  - comma 5 ed articolo 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 %. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% per superfici inferiori ai mq 100, 25% per superfici da mq 100 a mq 1000, 10% per superfici oltre i mq 1000;
  - comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;
  - comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 %;
  - comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione anticipata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %;

## **Articolo 35**

### **Esenzione dalla taxa**

1. Sono esenti dal pagamento della taxa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f) occupazioni di fondazioni o associazioni benefiche per giornate di promozione, proselitismo o commemorazione.
- g) Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- h) Occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- i) Occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.<sup>8</sup>

### **Articolo 36 Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 e 5, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'articolo 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2 bis, la tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.<sup>9</sup>

### **Articolo 37 Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo (articolo 50, comma 1)
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio (articolo 50, comma 2).
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore (articolo 50, comma 4).
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione (articolo 50, comma 5).
5. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo il versamento deve essere effettuato il mese di gennaio. Per le variazioni verificatesi in corso d'anno, denuncia e versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del modulo, mediante versamento diretto (articolo 50, comma 5)

<sup>8</sup> Commi da g) a i) aggiunti dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 90 del 27/02/1997.

<sup>9</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 90 del 27/02/1997. con effetto dall'1/1/1997

7. Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune o dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi<sup>10</sup>

### **Articolo 38**

#### **Riscossione mediante convenzione**

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come risulta dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione (articolo 45, 8° comma). In tale caso le tariffe sono ridotte del 50 %.
2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
  - a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi in unica soluzione ovvero in rate, a seconda di quanto preveda l'autorizzazione;
  - b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti, che comportano anche l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione delle eventuali restanti rate;
  - c) la revoca dell'autorizzazione per recidività nel mancato rispetto delle scadenze dei pagamenti.
3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti. Tale documento deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e delle relative scadenze.

### **Articolo 39**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

### **Articolo 40**

#### **Rimborsi<sup>11</sup>**

### **Articolo 41**

#### **Accertamenti e controlli<sup>12</sup>**

### **Articolo 42**

#### **Sanzioni<sup>13</sup>**

---

<sup>10</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2000 con effetto dall'1/1/2000.

<sup>11</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2011 e con effetto dal primo gennaio 2011 l'art. 40 è interamente soppresso. Recitava come segue:

1. *I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
2. *Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 7 % per ogni semestre compiuto dalla data del pagamento non dovuto.*

<sup>12</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2011 e con effetto dal primo gennaio 2011 l'art. 41 è interamente soppresso. Recitava come segue:

*Ai sensi dell'articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4, il Comune controlla le denunce ed i versamenti effettuati, ne corregge gli errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei 6 mesi successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento. Il contribuente deve provvedere entro i successivi 60 giorni. Nel caso di denunce inesatte, infedeli, incomplete od in caso di omissione, il Comune provvede all'accertamento in rettifica ovvero d'ufficio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Nell'avviso di accertamento, debitamente motivato, sono indicati: la tassa, la soprattassa, e gli interessi liquidati, il termine di 60 giorni per il pagamento nonché l'autorità competente nel caso di ricorso.*

### **Articolo 43** **Ruoli coattivi**<sup>14</sup>

### **Articolo 44** **Norme transitorie**

1. I contribuenti già in possesso di autorizzazioni o concessioni alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a rinnovare la domanda secondo le disposizioni del Capo I.
2. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'articolo 56:
  - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all' articolo 7 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
  - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 %, con una tassa minima di L. 50.000.
  - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 %;
  - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

### **Articolo 45** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 19, comma 6°, dello Statuto.

---

<sup>13</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2011 e con effetto dal primo gennaio 2011 l'art. 42 è interamente soppresso. Recitava come segue:

*1. Soprattasse*

- *Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53.*
- *Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 % dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.*
- *Per l'omessa, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 % dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.*
- *Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 %.*
- *Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni temporanee.*

*2. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 % per ogni semestre compiuto.*

<sup>14</sup> Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2011 e con effetto dal primo gennaio 2011 l'art. 43 è interamente soppresso. Recitava come segue:

1. *La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.*
2. *Si applica l'articolo 2752 del codice civile*